



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma

Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815

Indirizzo internet: lazio.lnd.it

E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N° 194 dell'11/04/2025

Attività di Settore Giovanile e Scolastico

INDICE

<u>Segreteria</u>	Pag. 2
Svincoli SGS	
<u>Risultati gare</u>	Pag. 3
<u>Giustizia Sportiva</u>	Pag. 4
<u>Errata Corrige</u>	Pag. 5

1. SEGRETERIA

2.1 SVINCOLO CALCIATORI

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE

TAFLAJ ARON – 04/05/2010	919.586 A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO 1920
PATRIZIA LEONARDO – 19/06/201	955.015 A.S.D. DEPORTIVO

2. Risultati Gare pervenuti in ritardo

UNDER 16 REG. MASCH				
GIRONE: A				
09/04/25	5/R FAUL CIMINI VITERBO	REAL AZZURRA	6 - 0	
GIRONE: B				
22/03/25	8/R ACQUACETOSA C.C.	FIDENE	V.D.G.S.	
UNDER 14 REG. MASCH				
GIRONE: E				
05/04/25	10/R GRIFONE GIALLOVERDE	ROMA 7.0 ACADEMY	3 - 3	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Alessandro Cavanna, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Cesare Corsetti nella seduta del 10.04.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

UNDER 16 REGIONALI MASCHILI C11

GARE DEL 22/ 3/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

ACQUACETOSA CENTRO CALCIO - FIDENE A.S.D.

Esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Società Fidene ASD, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, in quanto la Società Acquacetosa Centro Calcio avrebbe schierato in campo un calciatore con il numero di maglia 99, non presente nella lista di gara e quindi non riconosciuto dall'Arbitro. La società rileva "che l'errore di compilazione della distinta di gara e l'assenza del riconoscimento del calciatore non garantisce, con assoluta certezza che i calciatori riconosciuti dall'Arbitro siano gli stessi che prendono parte alla gara, che siano comunque correttamente tesserati con la società che intende schierarli, che abbiano l'età giusta per partecipare a tale campionato, ecc. Tale evento ha comportato la violazione dell'art. 10, commi 1 e 6 del CGS. Pertanto, la società chiede la sanzione della vittoria a tavolino per 3 - 0".

Nelle memorie difensive, presentate dalla società Acquacetosa Centro Calcio, la stessa cita che "tutti i calciatori della società che compaiono sulla lista erano presenti ed identificati dall'Arbitro. Il calciatore CAMMARANO Filippo Leon tesserato con matricola n. 2814726, dopo essere stato regolarmente riconosciuto dall'Arbitro, prende parte alla gara indossando la maglia con il n. 99, anziché il n. 72, come riportato in distinta. La società si rende disponibile a fornire materiale documentale che il calciatore con il n. 99 fosse effettivamente il citato Cammarano".

L'Arbitro, nel proprio referto, come noto fonte privilegiata di prova, non evidenziava alcuna anomalia nella distinta di gara presentata dalla società Acquacetosa Centro Calcio e, successivamente, con proprio supplemento, affermava che sulla stessa non fosse riportato nessun calciatore della medesima società indossante maglia con il n. 99, a suo dire neppure riscontrato all'atto del riconoscimento ufficiale.

Per un ulteriore approfondimento della situazione, questo O.G. ha, pertanto, così come previsto dall'art. 50, comma 4 del CGS, convocato in audizione in presenza sia il calciatore CAMMARANO Filippo Leon, della società Acquacetosa Centro Calcio, che il Direttore di gara, sig. TOMASSINI Valerio, della sezione arbitrale di Roma "1", nei locali del Comitato Regionale Lazio - LND di Roma, in data 09/04/2025. Il calciatore CAMMARANO Filippo Leon, accompagnato dal Presidente della Società, si è presentato con la documentazione relativa al proprio tesseramento regolare per la società Acquacetosa Centro Calcio, per la corrente stagione sportiva 2024/25, unitamente al documento di identità, carta di identità rilasciata dal Comune di Roma, dichiarando che attraverso detto documento, presentato all'Arbitro unitamente alla distinta della gara in epigrafe, è stato regolarmente identificato e che indossava già in questa fase la maglia n. 99, nonostante sulla distinta stessa, fosse stato erroneamente inserito il n. 72 dalla società. Dichiarava, altresì, che in alcune delle gare precedentemente disputate aveva indossato sia la maglia n. 72, che quella con il n. 99.

Questo O.G. riscontrava, quindi, la corretta identità dei dati del calciatore riportati su detto documento. In momento successivo, veniva ascoltato il sig. TOMASSINI Valerio, Arbitro della gara di cui all'oggetto.

A questi veniva espressamente richiesto di descrivere tutte le fasi della gestione pre gara, sia del controllo distinta e documenti dei tesserati che avrebbero partecipato alla stessa, sia, successivamente del come aveva effettuato materialmente il riconoscimento dei calciatori.

In particolare il Tomassini, affermava di non ricordare esattamente se e quanti calciatori avesse identificato tramite tessera federale e/o con un proprio documento ufficiale di identità, non potendo quindi escludere che ciò fosse avvenuto per il Cammarano.

Per quanto riguarda il riconoscimento, l'Arbitro ricorda di averlo effettuato abbastanza velocemente, essendo ormai prossimo l'orario ufficiale di inizio della gara e che era avvenuto fuori dello spogliatoio della squadra, sulle scale prospicienti lo stesso, quindi in situazione precaria, pur se, a suo ricordo (trascorse oramai più di tre settimane dalla data di svolgimento della gara), gli sembra che il calciatore, del quale gli veniva mostrata la carta di identità, fosse stato da lui riconosciuto, pur se indossasse la maglia numero 72.

Acquisite, pertanto, le dichiarazioni del calciatore e del Direttore di gara, questo O.G. ritiene plausibile che l'accaduto possa essere riconducibile ad un mero errore di indicazione del numero di maglia del Cammarano sulla distinta della gara (n.72), mentre lo stesso in realtà indossasse il n. 99 e che l'Arbitro nel momento del riconoscimento dei calciatori, abbia dato per scontato tale numero, data anche la precarietà nel quale esso è stato effettuato.

Viene anche evidenziato che, da un riscontro effettuato tramite le distinte gare della società Acquacetosa Centro Calcio, presentate in precedenti gare disputate, agli atti di questo Comitato, unitamente ai referti arbitrali e, pertanto, atti ufficiali privilegiati, effettivamente risulta che il calciatore Cammarano vi abbia preso parte indossando la maglia n. 99.

PQM

DELIBERA

1. di respingere il ricorso proposto dalla società Fidene ASD;
2. di convalidare il risultato acquisito sul campo, conclusasi sul seguente punteggio:
Acquacetosa Centro Calcio - Fidene ASD 1 - 0;
3. di comminare alla società Acquacetosa Centro Calcio l'ammenda di Euro 100,00 per errata compilazione della distinta di gara;
4. di inibire fino al 18/04/2025 il Dirigente della società Acquacetosa Centro Calcio, sig. GAROFALO Claudio;
5. Il contributo va incamerato.

IL GIUDICE SPORTIVO
(Alessandro Cavanna)

3. Errata Corrige al CU n° 160 del 6 marzo 2025

DEPENNARE

PAG. 27

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 SPORTING SAN CESAREO
Per ritardata presentazione in campo.

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato

Pubblicato in Roma l'11 aprile 2025
--

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantageggiato